

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-839 del 19/02/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA BIA S.p.A. con sede ad Argenta (FE) in Via Nazionale Levante n. 1/A con attività di produzione e commercializzazione di pasta alimentare (cous-cous)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-868 del 19/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 31823/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società "BIA S.p.A." con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Nazionale Levante n. 1/a. **Modifica non sostanziale** dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari: **AGGIORNAMENTO dell'autorizzazione unica ambientale (a.u.a.), atto n. 6197 del 03.10.2014**, modificato con atti n. 5449 del 17.09.2015 e n. 6249 del 28.10.2015, adottati dalla Provincia e rilasciati dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica in data 05.11.2020 e completata in data 08.12.2020, acquisita al P.G. di Arpae n. 181258 del 14.12.2020, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (**pratica 679/2020**) dalla Società "BIA S.p.A.", nella persona di Luciano Pollini, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Nazionale Levante n. 1/a, comprendente l'istanza di modifica non sostanziale dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6197 del 03.10.2014, modificato con atti n. 5449 del 17.09.2015 e n. 6249 del 28.10.2015, adottati dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società "BIA S.p.A.", all'interno dell'Autorizzazione Unica per l'ampliamento dello stabilimento industriale che prevede la realizzazione di un nuovo magazzino, una nuova tettoia di collegamento, parcheggi ed una nuova guardiania. All'interno di tale procedimento la società allega una valutazione di impatto acustico e nella nota datata 14.12.2020 di indizione della Conferenza di Servizi del S.U.A.P. e trasmissione della documentazione si chiede tra l'altro un Parere relativamente alla matrice impatto acustico;

- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività per le seguenti variazioni:
 - della rete di scarico nello scolo Boncambio delle acque meteoriche con la realizzazione di una vasca di laminazione ed un nuovo punto di scarico in tale canale (vedi allegato A1 – PF);
 - il convogliamento di acque reflue domestiche nella rete fognaria esistente di acque reflue industriali derivanti dai servizi igienici del nuovo locale adibito a guardiania,che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice scarico industriale in acque superficiali;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

l'art. 37 del DL n. 23 del 8/04/2020 che dispone in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, n. 6197 del 03.10.2014, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, che comprende i seguenti titoli abilitativi: scarico di acque reflue industriali in acque superficiali; emissioni in atmosfera ed impatto acustico;
- Dato atto che il suddetto atto è stato modificato con atto n. 5449 del 17.09.2015, in seguito al riesame del titolo abilitativo relativo all'emissione in atmosfera, e successivamente rettificato e modificato con atto n. 6249 del 28.10.2015;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. di ArpaE n. 5265 del 14.01.2021), con cui viene espressa una valutazione favorevole della modifica non sostanziale dello scarico industriale in acque superficiali;

- Vista la nota datata 29.12.2020 del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni (assunta al P.G. di ArpaE n. 185 del 04.01.2021) di trasmissione del verbale della I° Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29.12.2020, con richiesta integrazioni. In tale nota si allega il Parere favorevole al progetto di ampliamento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 19459 del 22.12.2020;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 29.01.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 14627 del 29.01.2021), contenente il verbale della II° seduta della Conferenza di Servizi al quale è allegato il Parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 27.01.2021. Inoltre si allega il Parere tecnico del Settore impatto acustico di ArpaE (assunto al PG di ArpaE n. 2469 del 27.01.2021);
- Considerato che gli scarichi dei pluviali e di acque meteoriche di dilavamento di aree, dove non viene eseguita nessun tipo di lavorazione ma solo il transito di mezzi, contrassegnati con le lettere "S2" e "S3" nella planimetria allegata al presente atto, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 parte III ed il loro recapito nello scolo Boncambio non necessita di autorizzazione, ai sensi del suddetto Decreto, ma a nulla osta/concessione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6197 del 03.10.2014, modificato con atti n. 5449 del 17.09.2015 e n. 6249 del 28.10.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6197 del 03.10.2014**, modificato con atti n. 5449 del 17.09.2015 e n. 6249 del 28.10.2015, adottata dalla Provincia, per la **modifica non sostanziale dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla **Società "BIA S.p.A."**, C.F e P.IVA n. 01625080385 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Nazionale Levante n. 1/a, come di seguito indicato:

a) Le prescrizioni del capitolo "C" dell'atto n. 6197 del 03.10.2014 vengono sostituite con le seguenti:

1. la ditta, entro sessanta giorni dal completamento dei lavori di ampliamento con assetto produttivo a regime, dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, che terrà conto delle misurazioni aggiornate sui ricettori R1, R2 e sulle prime abitazioni in via Matteotti. Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso al Servizio Ambiente dell'Unione ed ad ArpaE Ferrara.
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.
3. La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
4. La ditta per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività.
5. Le fasi di carico/scarico dei materiali potranno essere attuati solo in orario diurno (06.00 – 22.00) e non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area dello stabilimento per la sosta dei camion.

b) Sono inoltre aggiunte le seguenti prescrizioni al capitolo “A” dell'atto n. 6197 del 03.10.2014:

10. Il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

11. Il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

c) La planimetria denominata "allegato A" allegata all'atto n. 6197 del 03.10.2014, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata "allegato A1-RF".

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6197 del 03.10.2014, modificato con atti n. 5449 del 17.09.2015 e n. 6249 del 28.10.2015, adottati dalla Provincia, alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed all'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.